



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27

Seduta del 30-06-2021
(Sessione Ordinaria di Prima Convocazione)

Oggetto: ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE (P.A.T.I.) ALLA L.R. N. 14/2017 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E MODIFICHE DELLA L.R. 23/04/2004 N. 11"

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 19:00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vengono convocati a seduta i Consiglieri Comunali e all'appello risultano:

FRACCAROLI DANIELE	Presente	NATALI MARCO	Presente
ROSSINI MATTEO	Presente	ZULIANI FLAVIO IVANO	Presente
COMUNIAN ANTONIO PIETRO	Presente	FERRIGATO KATY	Presente
COSTANTINI PATRIZIO	Presente	ZULIANI MASSIMILIANO	Presente
FERRARINI EMANUELE	Presente	TOTTI GUIDO	Presente
PASSILONGO DENISE	Presente	VALLANI VALTER	Presente
BALDI LISA	Presente		

Presenti:	Assenti:
13	0

Partecipa all'adunanza il VICESEGRETARIO COMUNALE GUERRA MARIA TERESA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, COSTANTINI PATRIZIO, in qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta per la trattazione della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PUNTO N. 4 ALL'O.D.G.: "ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE (P.A.T.I.) ALLA L.R. N. 14/2017 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E MODIFICHE DELLA L.R. 23/04/2004 N. 11".

COSTANTINI PATRIZIO – Presidente del Consiglio Comunale

Passiamo al punto 4: "Adeguamento dello strumento urbanistico generale (P.A.T.I.) alla L.R. n. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della L.R. 23/04/2004 n. 11".

La parola all'Assessore Comunian.

COMUNIAN ANTONIO PIETRO – Assessore

Allora, ci apprestiamo a eseguire l'approvazione di questa Delibera che riguarda un adeguamento legislativo in merito allo strumento urbanistico generale che è il Piano di Assetto del Territorio, questo è dovuto intervenire in quanto la Regione ha imposto, dico un termine abbastanza chiaro, che è il cosiddetto consumo di suolo, di adeguare gli strumenti urbanistici a dei parametri che ha fissato in merito alla trasformazione del suolo agricolo, la superficie agricola utilizzata e che può essere destinata ad altra funzione che potrebbe essere quella residenziale o quella produttiva.

Quindi, questo è stato necessario per poter poi procedere a quello che vedremo nel punto successivo e poi termineremo di completare con il Consiglio Comunale di luglio, quello che è invece lo strumento che viene gestito direttamente dal Comune in modo più flessibile che è il Piano degli Interventi.

Quindi questa è una fase precedente, necessaria dal punto di vista normativo, per poter poi provvedere a tutte le adozioni che vengono inserite nello strumento piano degli interventi.

Chiaramente abbiamo anche la possibilità di sentire una spiegazione molto più corretta e più approfondita della mia, perché è presente l'urbanista che ha redatto questa variante e che si sta portando avanti la variante il nuovo Piano degli Interventi, per poter dare delle spiegazioni e magari completare questa mia presentazione così stringata, posso di fatto dire in termini sintetici che la superficie che è risultata da questo calcolo che l'urbanista ha fatto per il nostro Comune è pari a 88.000 metri quadri, 88.040. Quindi questa superficie è l'unica superficie che allo stato attuale potrebbe avere una destinazione diversa da quella che è attualmente e quindi agricola.

Quindi io in questo momento se avete qualche domanda, pregherei di coinvolgere anche l'urbanista che vi può dare delle spiegazioni molto più corrette delle mie, anzi lo invito magari se vuole completare in modo... per dare un'informazione, più che altro, se ritiene appunto che...

Perché ritengo che sia importante dare delle informazioni anche, al di là del...

AVOGARO ARIANNO – Architetto Urbanista

Scusate se vi do le spalle, bene.

Sì, quanto ha detto l'Assessore è corretto, la definizione della superficie deriva dalla superficie che il P.A.T.I., che è piano dell'assetto territorio intercomunale con i Comuni di Concamarise, Salizzole, Gazzo Veronese aveva stabilito che il Comune di Sanguinetto che era di circa 180.000 metri quadrati. Su questa superficie la Regione, per tutti i Comuni del Veneto, è intervenuta con una prima riduzione del 40%, una successiva riduzione dell'80 e con degli adeguamenti conseguenti alla classificazione sismica e alla presenza, diciamo, per quanto riguarda le Varianti Verdi che davano qualche punto in più.

Così facendo la Regione in pratica è arrivata a definire che rispetto allo strumento generale, già in vigore con il precedente piano interventi ma soprattutto anche quello che era il vecchio Piano Regolatore, il Comune di Sanguinetto poteva... può ampliarsi per ulteriori 88.000 metri quadrati.

Nella relazione, quella che è stata diciamo la valutazione, abbiamo tenuto conto che le varianti introdotte con il precedente piano degli interventi sono andati in riduzione con la superficie occupabile prevista dal P.A.T.I. per circa 70.000 metri quadrati, in pratica non restavano (inc.) nel Comune di Sanguinetto la possibilità di occupare, per quanto previsto dal P.A.T.I., circa 110.000 metri quadrati, però siccome è un dato superiore a quello che la Regione ha stabilito con la Delibera del 2018, quindi il Comune può ampliare per circa 88.000 metri quadrati, questa è la quantità massima che da oggi al 2050, perché la Legge (inc.) 2050 è previsto per Comune, ma per tutti i Comuni, perché se guardiamo anche per altri Comuni che fanno parte del P.A.T.I. la riduzione è uguale, ovviamente si è partiti da una superficie differenziata tra i vari 4 Comuni però il risultato è sempre quello che l'applicazione delle prime due riduzioni del 40 e dell'80% hanno portato ad una, diciamo, ad un livellamento che è pari per tutti i Comuni che costituiscono il P.A.T.I..

Quindi, tra l'altro questa Delibera è necessaria perché c'è stata una Delibera di Giunta nel 2017 con cui sono state adottate, sono state inserite e verificate quelle che erano le aree urbanizzabili in base sempre al P.A.T.I., queste aree sono state verificate dalla Regione e appunto portate queste riduzioni, quindi adesso la Regione dice: se volete proseguite con l'adozione di strumenti attuativi... di strumenti di attuazione del P.A.T.I. e quindi con i Piani di Interventi dovete dirmi che la riduzione che vi ho proposto va bene.

C'è sempre la possibilità ovviamente, a fronte di insediamenti che si ritenessero necessari a livello di produzione così, di chiedere un'integrazione di questa possibilità di ampliamento, però teniamo presente che l'occupazione territoriale per quanto riguarda Sanguinetto è già buona, quindi abbiamo una possibilità di 88.000 metri quadrati è chiaro che dovrà essere suddivisa in quelle che potranno essere gli interventi successivi a, diciamo, all'approvazione di questo strumento.

Una precisazione che l'approvazione può essere fatta, perché così prevede le Delibere della Giunta Regionale, può essere fatta anche per singoli Comuni, anche se inseriti in piani di assetto del territorio intercomunale, quindi non è necessario che tutti i Comuni che hanno fatto... i quattro Comuni che hanno fatto il P.A.T.I. deliberino contemporaneamente, infatti risulta... a me risulta che Salzon (fonetico) l'abbia già tutto, Concamarise no, Gazzo non ha fatto neanche la scheda per cui è ancora... quindi, ecco, nel caso che tra l'altro sono pochi Comuni nella Regione che hanno presentato la scheda, non possono ampliare, non possono utilizzare la quantità di superficie che era stata... di occupazione della superficie agricola che era stata prevista nel P.A.T.I..

Quindi questa serve, è necessaria, propedeutica per la prosecuzione, per la possibilità di apportare variante ai Piani di Interventi previgente (fonetico) attualmente.

COMUNIAN ANTONIO PIETRO – Assessore

Grazie. Diciamo che aggiungo che era un po' implicito in quello che era stato detto, perché la Regione ha adottato questo... Sappiamo che da tempo si dibatte sul fatto che il nostro territorio è occupato in larga parte da edificazioni, quindi è un modo, diciamo, da parte della Regione di cercare questo contenimento di continua diffusione di nuove aree con dismissione magari di altre, noi pensiamo al nostro centro storico se pensiamo al punto di vista residenziale oppure i cosiddetti capannoni, i cui alcuni comici stanno facendo anche degli sketch in trasmissioni che vengono viste a livello nazionale, sul fatto che ne sono stati fatti storicamente, negli ultimi decenni, in eccesso e spesso li troviamo ormai inadeguati, vuoti e con scarsa possibilità poi di essere in qualche modo riutilizzati.

Quindi, voglio dire, è un po' la premessa, però questa è la ricerca di andare, di correggere il tiro, forse un po' tardi ma questa è la filosofia della cosa.

AVOGARO ARIANNO – Architetto Urbanista

(Intervento fuori microfono) E posso aggiungere, infatti, c'è anche la possibilità con la rinaturalizzazione di certe aree che possono essere attività (inc.), ma anche le stesse attività diciamo agricole e produttive, la rinaturalizzazione darebbe (inc.) al Comune di poter avere una possibilità di utilizzo non dell'area specifica ma comunque una ricollocazione di superfici e di volumi che possono essere riutilizzati in ambito urbano invece che (inc.). Sostanzialmente la ricerca è, permettetemi il termine, di pulire la zona agricola da quelle attività dismesse che purtroppo sono presenti non solo a Sanguinetto ma un po' in tutto il territorio Veneto, che diciamo danno... occupano dell'area che è quel recupero a fini diversi, quindi può essere (inc.) quindi la Regione dice: cercate di recuperare quello che c'è e quindi di ricollocare quello che c'è in modo che ci sia una minore uso del suolo da parte dei cittadini, ecco, tutto lì, questo è...

Questo è il passaggio obbligato che la Regione dice: finché voi non adottate questa variante, non potete procedere con altre modifiche a quello che è lo strumento urbanistico attuativo, chiamiamolo attuativo generale.

COSTANTINI PATRIZIO – Presidente del Consiglio Comunale

Ci sono interventi?

FERRIGATO KATY – Consigliere Comunale

Non posso che dire che voteremo a favore questa Delibera perché con un tecnico di nostra fiducia non si può fare diversamente, giustamente, mi fa piacere anche il fatto che questa Amministrazione sta proseguendo su molte cose nella nostra, quindi vuole dire che tanto male non si lavorava e mi fa piacere questo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- la legge urbanistica regionale n. 11 del 23 aprile 2004 "*Norme per il governo del Territorio*" articola il piano regolatore in due diversi strumenti, il Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed il Piano degli Interventi (PI), dove il PAT è lo strumento urbanistico strutturale per l'individuazione delle scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio, mentre il PI disciplina le relative disposizioni operative; - che il piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione finalizzato al coordinamento fra più Comuni e può disciplinare in tutto o in parte il territorio dei Comuni interessati o affrontare singoli tematismi;
- con D.G.R. n. 1787 del 08/11/2011, è stata ratificata l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dei Comuni di Sanguinetto, Salizzole, Concamarise e Gazzo Veronese (VR), a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 17.08.2011;
- con D.C.C. n. 21 del 27/06/2012, si è preso atto dell'aggiornamento cartografico del Piano Regolatore Generale vigente (P.R.G.), e opere di adeguamento viabilistico, consistenti nell'inserimento di un nuovo tratto di strada Comunale nella parte finale dell'alveo dello scolo "Boschetti", con innesto nella S.R. n. 10 – Padana Inferiore, atto consultivo ai fini di disporre di un quadro cartografico aggiornato dell'assetto viabilistico per una corretta stesura del Piano degli Interventi;
- nella seduta consiliare del 27/06/2012 (verbale n. 20) il Sindaco ha illustrato il "Documento programmatico del Piano degli Interventi", così come previsto dall'art. 18, comma 1, della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i., in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzare nonché gli effetti attesi;
- con D.C.C. n. 8 del 18/02/2012, è stata approvata la 1^a Fase del Primo Piano degli Interventi, che riguarda l'aggiornamento cartografico del Piano Regolatore Generale vigente (P.R.G.), e opere di adeguamento viabilistico, consistenti nell'inserimento di un nuovo tratto di strada Comunale nella parte finale dell'alveo dello scolo "Boschetti", con innesto nella S.R. n. 10 –Padana Inferiore;
- con D.C.C. n. 25 del 12/06/2013, è stata approvata la 2^a Fase del Primo Piano degli Interventi (P.I.), che riguarda:
 - a) adeguamento delle modalità di intervento edilizio sui fabbricati del centro storico del capoluogo/corti rurali di antica origine/manufatti significativi;
 - b) conversione delle previsioni vigenti del P.R.G. in disciplina operativa del P.I.;
 - c) adeguamento delle modalità di intervento del centro abitato di Venera;
 - d) predisposizione del registro crediti edilizi previsti dall'art. 36 della L.R. n. 11/2004;
 - e) riallineamento delle Norme Tecniche Operative di P.I. ai principi contenuti nelle Norme Tecniche del P.A.T.I. e al vigente P.R.G., con introduzione di nuove definizioni in sostituzione alle vigenti, di parametri ed elementi stereometrici;
- con D.C.C. n. 54 del 20/12/2013, è stata approvata la 3^a Fase del Primo Piano degli Interventi (P.I.), che riguarda l'aggiornamento delle schedature del patrimonio edilizio esistente (fabbricati ubicati nel Centro Storico);
- con D.C.C. n. 18 del 28/04/2014, è stata approvata la 4^a Fase del Primo Piano degli Interventi (P.I.), che riguarda il nuovo Regolamento Edilizio Comunale (REC);
- con D.C.C. n. 43 del 13/11/2017 è stata approvata la Var. n. 1 del Primo Piano degli Interventi (P.I.), che riguarda la riclassificazione di aree edificabili ai sensi L.R. n. 4/2015, art. 7, per gli anni 2015/2016/2017, nonché l'aggiornamento cartografico e adeguamento normativo alle nuove disposizioni legislative;

- la Legge Regionale n. 14 del 06 giugno 2017 "*Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11*", pubblicata nel B.U.R. n. 56 del 9 giugno 2017, promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica, "assumendo quali principi informatori: la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1325 del 10 settembre 2018, ha approvato, a seguito della quantificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, il provvedimento che definisce, ai sensi del citato art. 4, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei;

- la Regione del Veneto, con deliberazione di Giunta n. 1911 del 17/12/2019, ha approvato i criteri di utilizzo della quantità di "riserva" del suolo regionale consumabile, per le opportune revisioni e rideterminazioni della quantità assegnata ai Comuni;

Considerato che i comuni, ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 14/2017, devono approvare quindi una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale (P.A.T.I.), secondo le procedure semplificate di cui all'art. 14 della medesima legge regionale;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 06/10/2017 sono stati individuati gli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 13, comma 9, della L.R. 14/2017 e trasmessi in osservanza della norma alla Regione Veneto;

Dato atto che, con Determinazione n. 158 del 28/06/2021, è stato conferito incarico all'arch. Arianno Avogaro per la redazione della variante al P.A.T.I., vista la necessità di adeguamento ed in considerazione che la stessa risulta altresì propedeutica all'adozione di successive varianti al P.I.;

Considerato che

- non necessita la procedura V.A.S. in quanto la D.G.R. n. 1366/2018, ricomprende le varianti in adeguamento alla L.R. 14/2017 nei casi di esclusione di cui alla D.G.R. 1717/2016, trattandosi di atti di mero, seppur obbligatorio, adeguamento normativo alle succitate recenti disposizioni di legge regionali, mantenendo inalterate le azioni del Piano;

- non necessita la relazione di compatibilità idraulica, vista l'asseverazione redatta dal progettista ai sensi della D.G.R.V. n. 3637/2002 e della D.G.R.V n. 2948/2009, trasmessa alla Regione Veneto-Genio Civile di Verona ed al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con nota prot. 13225 del 31/12/2020;

- non necessita la compatibilità sismica, vista l'asseverazione redatta dal progettista ai sensi della D.G.R.V. n. 1572/2013 e della D.G.R.V. n. 899/2019, trasmessa alla Regione Veneto-Genio Civile di Verona con nota prot. 13213 del 31/12/2020;

Vista la documentazione relativa alla prima variante al P.A.T.I. redatta ai sensi dell'art.14 della L.R. 14/2017, formata dagli elaborati di seguito elencati, che, depositati agli atti in data 23/06/2021, prot. n. 07220, si intendono facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatti dal professionista come sopra incaricato:

- all. 1.1 – Intero territorio comunale / Ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi art.2 comma 1 lett.e) e art.13 comma 9 L.R. n.14/2017
- all. 1.2 – Intero territorio comunale / Individuazione superficie territoriale trasformata o interessata da procedimenti in corso
- all. 2 – Relazione tecnica

- all. 3 – Norme tecniche / Adeguamento alla L.R. n.14/2017 e alla D.G.R. n. 1325/2018 Estratti nuovi articoli aggiunti
- all. 4 – Asseverazione idraulica
- all. 5 – Asseverazione sismica

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'adozione della variante n. 1 al PATI ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 14/2017, considerando la stessa conforme agli obiettivi generali, alle scelte strategiche esposte all'art. 2 della medesima L.R. n. 14/2017, richiamate nelle premesse del presente atto;

Convenuto che ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii.:

- ✓ entro 8 (otto) giorni dal presente provvedimento, la documentazione che costituisce detta variante urbanistica, verrà resa nota al pubblico tramite deposito in libera visione e consultazione presso l'Ufficio segreteria e sarà pubblicata sul sito internet istituzionale;
- ✓ entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, chiunque potrà presentare in duplice copia, le proprie osservazioni fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi;
- ✓ nei 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse osservazioni con le proprie controdeduzioni e approva la variante;
- ✓ la variante urbanistica diverrà efficace 15 (quindici) giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune;
- ✓ per consentire una corretta valutazione dell'attuazione, dei risultati e delle eventuali criticità, come previsto dal combinato disposto dall'art. 13, comma 10 e art. 14, comma 4 della medesima legge, copia integrale della variante approvata dovrà essere inviata alla Regione del Veneto e alla Provincia di Verona;

Visti

- il vigente Statuto comunale;
- il d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 recante: "Norme per il governo del territorio" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 791 del 01/03/2009 e n. 1717 del 03/10/2013 in ordine alle procedure di consultazione e quelle conseguenti al provvedimento di adozione da parte del consiglio comunale;
- la Legge Regionale 06 giugno 2017, n. 14 recante: "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 Norme per il governo del territorio";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1325 del 10/09/2018 "Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 06/06/2017, n. 14-Integrazione alla DGRV n. 668/2018-Deliberazione n. 72/CR del 26/06/2018";
- la Legge regionale n. 14 del 04/04/2019 recante: "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11- Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1911 del 17/12/2019 "Criteri di utilizzo della quantità di "riserva" del suolo regionale consumabile di cui alla D.G.R. n. 668/2018 – L.R. 06/06/2017, n. 14";
- la Legge regionale n. 49 del 23/12/2019 recante: "Modifica alla legge regionale 4 aprile 2019 n. 14 'Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio' e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 - Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Acquisito ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del d.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, non comportando oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Uditi gli interventi dei Consiglieri così come riportati in allegato;

Attesa la propria competenza di provvedere secondo l'oggetto del presente atto per quanto disposto dall'art. 42 comma 2 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Consiglieri presenti n. 13

Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13

Astenuti n. /

Voti contrari n. /

Espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si riportano nel dispositivo approvandole;
- 2) di adottare ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14/2017, la Variante n. 1 al P.A.T.I. costituita dai seguenti elaborati tecnici, depositati agli atti del Comune che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - all. 1.1 – Intero territorio comunale / Ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi art.2 comma 1 lett.e) e art.13 comma 9 L.R. n.14/2017
 - all. 1.2 – Intero territorio comunale / Individuazione superfice territoriale trasformata o interessata da procedimenti in corso
 - all. 2 – Relazione tecnica
 - all. 3 – Norme tecniche / Adeguamento alla L.R. n.14/2017 e alla D.G.R. n. 1325/2018 – Estratti nuovi articoli aggiunti
 - all. 4 – Asseverazione idraulica
 - all. 5 – Asseverazione sismica
- 3) di stabilire che detta variante urbanistica recepisce anche la quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Sanguinetto, pari a Ha 8,84 (mq. 88.400,00);
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.:
 - entro 8 (otto) giorni dal presente provvedimento, la documentazione che costituisce detta variante urbanistica, verrà resa nota al pubblico tramite deposito in libera visione e consultazione presso l'Ufficio segreteria e sarà pubblicata sul sito internet istituzionale;
 - entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, chiunque potrà presentare in duplice copia, le proprie osservazioni fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi;

- nei 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse osservazioni con le proprie controdeduzioni e approva la variante;
 - la variante urbanistica diverrà efficace 15 (quindici) giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune;
 - per consentire una corretta valutazione dell'attuazione, dei risultati e delle eventuali criticità, come previsto dal combinato disposto dall'art. 13, comma 10 e art. 14, comma 4 della medesima legge, copia integrale della variante approvata dovrà essere inviata alla Regione del Veneto e alla Provincia di Verona;
- 5) di disporre che l'adozione della presente variante urbanistica, limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti, comporta le misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 23/04/2004, n. 11 e s.m.i.. secondo le modalità della Legge 03/11/1952, n. 1902, nonché dall'art. 12, comma 3 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.;
 - 6) di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica all'espletamento delle procedure di pubblicazione e di approvazione;
 - 7) di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale;
 - 8) di disporre che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

IL PRESIDENTE

propone all'assemblea, data l'urgenza che riveste l'atto, stante la necessità di pubblicare e successivamente approvare detta variante urbanistica, di dichiarare l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel d.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la proposta del Presidente;

Consiglieri presenti n. 13

Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13

Astenuti n. /

Voti contrari n. /

Espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel d.Lgs. n. 267/2000.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1,
DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N. 267/2000)**

Oggetto: ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE (P.A.T.I.) ALLA L.R. N. 14/2017 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E MODIFICHE DELLA L.R. 23/04/2004 N. 11"

Il Responsabile del Settore, dando atto che il provvedimento è conforme alle normative vigenti, è idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti e ottempera agli obblighi normativi e che l'istruttoria compiuta è regolare in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli Interni, in particolare in materia di regolarità amministrativa, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere **Favorevole**,

in data 23-06-2021

Il Responsabile del Settore

COMUNIAN ANTONIO PIETRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COSTANTINI PATRIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
GUERRA MARIA TERESA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07-07-2021, con R.P. n. 469.

Sanguinetto, lì 07-07-2021

Il Responsabile del Procedimento
Bianchi Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-07-2021, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo Unico Enti Locali, dopo 10 giorni di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza.

Sanguinetto, lì 19-07-2021

Il Responsabile del Procedimento
Bianchi Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa